Provincia di Pistoia

Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Forestazione, Antincendi Boschivi

Pistoia, li 19/05/2011

Assessore
Rino Fragai
SEDE

Oggetto: Risposta alla nota a verbale redatta dalla Dott.ssa P. Gentilini e consegnata a mano il 07/04/2011 in sede di Tavolo Istituzionale.

In riferimento alla nota in oggetto si comunica, per quanto di competenza del Servizio Tutela Ambientale, quanto di seguito riportato.

Prima di entrare nel merito di quanto affermato dalla Dott.ssa Gentilini nella nota in argomento, è necessario precisare che dal Dicembre 2010 ad oggi il limite per il parametro PCDD/PCDF di 0,1 ng/mcTE, previsto dall'AIA in applicazione al D.Lgs 133/2005, non risulta sia stato superato, contrariamente alla "soglia di livello di attenzione" che non è un valore limite, ma uno strumento di sicurezza, inserito nell'autorizzazione secondo il principio di precauzione. Infatti lo scopo di tale soglia è proprio quello di attivare specifiche procedure di controllo e manutenzione al fine di evitare il superamento del valore limite di legge per l'inquinante sopra citato. Conseguentemente il superamento della soglia di attenzione non comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 29 decies, comma 9, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.. Riteniamo pertanto strumentali e allarmistiche le affermazioni riguardanti ipotetici superamenti di "valori limite di attenzione" come più volte citato nella nota della Dott.ssa Gentilini.

Ricordato che fra le competenze di questa Amministrazione non sono ricomprese quelle di tipo sanitario, che come noto competono alla ASL e al Sindaco; le questioni di cui alla nota della ASL 3 del 07/03/2011 erano già state evidenziate nella riunione effettuata il giorno 03/03/2011 (verbale riunione presente sul sito web della Provincia) nella quale nessuno dei partecipanti riteneva necessario sospendere l'attività del termovalorizzatore in considerazione del fatto che non vi erano i presupposti per l'applicazione del già citato art. 29 decies, comma 9, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..

Per quanto riguarda il superamento della soglia di livello di attenzione si specifica quanto segue.

1) In data 26/01/2011 riceviamo i rapporti di prova di ARPAT, relativi alle analisi effettuate nel dicembre 2010, dai quali risulta che per la linea 3 il parametro PCDD/PCDF si avvicinava molto alla soglia di livello di attenzione (0,034 ng/Nmc TEQ $\pm$ 0,017);
2) In data 02/02/2011 imponiamo, a titolo precauzionale, alla ditta Ladurner l'attivazione della procedura "Istruzione di Lavoro 19", che la ditta attiva nelle ventiquattrore ore successive;
3) In data 03/02/2011 riceviamo la nota di ARPAT con la quale ci viene comunicato il risultato di un ulteriore controllo alla linea 3 effettuato il 24/01/2011 riportante un risultato superiore alla soglia di livello di attenzione per il parametro PCDD/PCDF (0,087 ng/Nmc TEQ $\pm$ 0,034). Come si evince dal precedente punto 2) la procedura IL19 era appena iniziata e quindi le verifiche e le manutenzioni previste nella prima fase non erano ancora concluse;
4) In data 07/03/2011 ARPAT comunica i risultati analitici dei prelievi effettuati dopo la conclusione della prima fase della procedura IL19, dai quali risulta ancora che il parametro PCDD/PCDF non era rientrato entro la soglia di livello di attenzione (0,081 ng/Nmc TEQ $\pm$ 0,032);

5) In data 07/03/2011 questa amministrazione imponeva alla ditta Ladurner l'attivazione della seconda fase della IL 19;
6) In data 10/05/2011 riceviamo i rapporti di prova di ARPAT relativi alle analisi effettuate il 19/04/2011 dalle quali risulta che la concentrazione del parametro PCDD/PCDF è rientrato al disotto della sogli di livello di attenzione (0,00082 ng/Nmc TEQ $\pm$ 0,00058);
7) In data 16/05/2011 questo Ente ha comunicato la formale chiusura della IL19.

In merito all'osservazione di cui al punto 4 della nota della Dott. ssa P. Gentilini si rileva che il certificato di analisi del laboratorio Ecolstudio riporta come data di conclusione dell'analisi il 28/02/2011 e in tale data la procedura IL 19 era già stata attivata.

In relazione all'osservazione di cui ai punti 5, 6, 7 e 8 della nota della Dott. ssa P. Gentilini si rileva che, come deciso nella riunione del 03/03/2011, una volta ricevuto il rapporto di ispezione ambientale di ARPAT (ricevuto il 19/04/2011) questa Amministrazione ha provveduto ad elevare nei confronti della ditta Ladurner il provvedimento di diffida ai sensi dell'art. 29 decies, comma 9, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..
Si ritiene opportuno ricordare che in relazione alla questione sul malfunzionamento dello strumento di misurazione delle portate, questa Amministrazione, in data 10/03/2011, richiedeva alla ditta Ladurner di riattivare le vecchia procedura, autorizzata prima dell'installazione del sistema solid-flow, per il controllo manuale del dosaggio dei carboni attivi nel sistema di abbattimento.

Tenuto conto di tutto quanto sopra respingiamo le accuse di inadempienza mosse dalla dott.ssa P. Gentilini ritenendo ancora una volta giustificato e valido l'inserimento nell'autorizzazione AIA della soglia di livello di attenzione quale strumento di prevenzione e precauzione.

Il Dirigente responsabile
dott. For. Giovanni Ariberto Merendi